

**Bundesverwaltungsgericht**  
**Tribunal administratif fédéral**  
**Tribunale amministrativo federale**  
**Tribunal administrativ federal**



Corte III  
C-547/2007

{T 0/2}

## **Sentenza dell'11 giugno 2007**

Composizione: Elena Avenati-Carpani, giudice unico,

Paola Carcano, cancelliera.

**R.** \_\_\_\_\_,

ricorrente, patrocinato dal Patronato EPASA, Sede Zonale, Via Dante Alighieri  
26, IT-73020 Castrignano dei Greci,

**contro**

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti  
all'estero (UAIE)**, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211  
Ginevra 2,  
autorità inferiore,

concernente  
**prestazioni dell'assicurazione invalidità.**

**Considerato in fatto ed in diritto:**

che R.\_\_\_\_\_, cittadino italiano coniugato con prole, nato il \_\_\_\_\_, è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità con rendite complete in favore dei figli (D.\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_; R.\_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_; R1.\_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_) a partire dal 1° novembre 1998 (doc. 2, 25, 26, 27 e 47),

che, al termine di una procedura di revisione avviata nel corso del 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha ridotto, mediante decisione dell'8 dicembre 2006, la rendita d'invalidità e la rendita completa in favore dell'unico figlio ancora beneficiario della stessa (C.\_\_\_\_\_) alla metà a decorrere dal 1° febbraio 2007 (doc. 115, 170, 171 e 172),

che, con tempestivo gravame consegnato alla posta il 16 gennaio 2007, R.\_\_\_\_\_, regolarmente rappresentato dal Patronato EPASA di Castrignano dei Greci (Lecce), ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il ripristino del suo diritto ad una rendita d'invalidità intera anche successivamente al 1° febbraio 2007,

che, a suffragio delle sue conclusioni, ha prodotto un referto radiologico (colonna cervicale e lombare) dell'11 gennaio 2007, un rapporto d'uscita inerente il ricovero del 20-25 gennaio 2006 presso il reparto di medicina interna dell'Ospedale regionale \_\_\_\_\_ di L.\_\_\_\_\_ oltre a referti medici vari allegati allo stesso ed una relazione sanitaria del 15 gennaio 1999 del Dott. T.\_\_\_\_\_ della H.\_\_\_\_\_ di D.\_\_\_\_\_,

che, ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha riesaminato la pratica ed ha constatato che il ricorrente è invalido nella misura del 73%, motivo per cui in data 30 marzo 2007 ha emanato due nuove decisioni con le quali è stato ristabilito il diritto di R.\_\_\_\_\_ ad una rendita intera di invalidità come pure il diritto alla rendita completa intera in favore del figlio C.\_\_\_\_\_ a decorrere dal 1° febbraio 2007 (doc. 176-180),

che nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 aprile 2007, l'UAIE ha comunicato di aver emanato una nuova decisione giusta l'art. 53 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) entrata in vigore il 1° gennaio 2003,

che, invitato a pronunciarsi in merito alla nuova decisione dell'amministrazione, R.\_\_\_\_\_ a tutt'oggi è rimasto silente,

che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,

che, giusta l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26<sup>bis</sup> e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga,

che, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso,

che il Tribunale federale ha affermato che, in deroga al principio devolutivo del ricorso, all'amministrazione è data la facoltà, in virtù dell'art. 58 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), di rivedere la pronuncia querelata, ma che la nuova decisione toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende al petitum dell'insorgente; nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 238, 107 V 250) e che questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del Tribunale federale nella causa J. H 42/04 consid. 1.4),

che, nel caso di specie, l'UAIE ha emanato due nuove decisioni il 30 marzo 2007, ossia prima di presentare le osservazioni in merito al ricorso in oggetto, e si è pronunciato in merito alle pretese contenute nel gravame accogliendole integralmente nella misura in cui ha ristabilito il diritto di R.\_\_\_\_\_ ad una rendita intera di invalidità come pure il diritto alla rendita completa intera in favore del figlio C.\_\_\_\_\_ a decorrere dal 1° febbraio 2007,

che la decisione impugnata è stata integralmente sostituita da quelle nuove, motivo per cui il ricorso interposto è divenuto privo d'oggetto,

che, di conseguenza, il Tribunale quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF) stralcia dai ruoli il ricorso in questione ed archivia il procedimento,

che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano ripetibili.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

1. Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione:
  - al rappresentante del ricorrente (raccomandata, con avviso di ricevimento),
  - all'autorità inferiore (n. di rif. \_\_\_\_\_),
  - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

**Rimedi di diritto:**

Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF).

La Giudice:

La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani

Paola Carcano

Data di spedizione: